



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Colubraia Formignacola, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 16 dicembre 2021, alle ore 10:00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Unione Comuni Garfagnana
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest

della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco;

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Autorizzazione e/o parere taglio boschivo</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Pervenuta nota</i>
<i>Chiede il rinvio della conferenza dei servizi</i>	
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani dott. Andrea Biagini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
<i>Arpat dipartimento di Lucca</i>	<i>Pervenuta nota</i>
<i>Comunica l'impossibilità di esprimere un parere favorevole e invita la ditta a integrare la documentazione entro 10 giorni</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il sig. Gianluca Poli in rappresentanza della ditta proponente e il dott. ing. Giacomo Del Nero in qualità di professionista incaricato.

o o o

Il Rappresentante del Parco informa che questa mattina è pervenuta la richiesta del Comune di Vagli Sotto di rinviare la presente riunione della conferenza di servizi.

Informa altresì che sono pervenuti i contributi di ARPAT e Regione Toscana che saranno allegati al presente verbale. Secondo il parere di ARPAT la documentazione esaminata non fornisce elementi utili all'espressione di un contributo istruttorio favorevole e pertanto la ditta viene inviata a trasmettere nuova documentazione tecnica, rispondente alle richieste precedentemente effettuate.

Il Rappresentante della Regione Toscana precisa di aver svolto una conferenza interna, ai sensi della L.R. 40/09, e di aver trasmesso gli esiti, peraltro non favorevoli, con nota prot. 0481303 del 13/12/2021.

Il Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest non ravvisa motivi ostativi allo svolgimento della conferenza, confermando il parere già espresso.

La Conferenza di servizi stabilisce, a maggioranza, di accogliere la richiesta di rinvio a data da definirsi.

Alle ore 10.15 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 16 dicembre 2020

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo assente</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri assente</i>

Conferenza dei servizi

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani

AUSL Toscana Nord Ovest

dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini



Puccini Raffaello
Parco Regionale delle Alpi
Apuane/20180514-0448
20.10.2018 10:18:00
PDF+00:00



Comune di Vagli Sotto
Provincia di Lucca – Ufficio Tecnico
---*---

Oggetto: Cava Colubraia Formignacola, Conferenza dei servizi per la procedura di valutazione di impatto ambientale per il provvedimento autorizzativo unico regionale. RICHIESTA DI RINVIO.

– Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it
alla c.a D.ssa Spazzafumo Anna

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei servizi in oggetto per il giorno 16/12/2021 ore 10,00, essendo il sottoscritto impossibilitato a partecipare alla medesima a causa della concomitanza con altri impegni istituzionali, nonché impossibilitato a delegare altro soggetto abilitato al rilascio di pareri vincolanti per l'Amm.ne Comunale, con la presente si richiede il rinvio a nuova data da destinarsi.

Vagli Sotto li, 15 dicembre 2021

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Istruttore Tecnico Direttivo
Geom. Giancarlo Catmassi

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/18.7** del **15/12/2021** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Colubraia Formignacola - Variante al progetto di coltivazione della cava Colubraia Formignacola - proponente: Onymar s.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 16/12/2021 - Vs. comunicazione prot. 4550 del 24/11/2021 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con prot. 2379 (ns prot n. 2021/0047703) del 21/06/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA per la variante al Piano di coltivazione della cava Colubraia Formignacola. Con successiva nota prot. 3131 (ns prot n. 2021/0062911) del 16/08/2021 è pervenuta la convocazione alla CdS in oggetto.

Questo Dipartimento con nota prot. 65772 del 30/08/2021 aveva richiesto chiarimenti ed integrazioni relativamente alle emissioni diffuse, alla gestione delle AMD, alla gestione dei rifiuti di estrazione e al monitoraggio ambientale.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca e del Centro Modellistica Previsionale della direzione tecnica.

2.1. Esame del progetto

Oltre a ricordare quanto già comunicato nella precedente nota relativamente alla vicinanza dell'escavazione con il limite dell'area estrattiva, si rileva che l'area della cava si trova all'interno delle particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta, ad oggi, esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva non sarebbe consentito perché il Comune non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L. 136/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella presente nota dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

Si ritiene a tal proposito che debba essere valutato dalla CdS l'eventualità di coinvolgere anche la ASBUC e il settore regionale Usi Civici.

2.2. Sistema fisico aria

Emissioni non convogliate

La valutazione delle emissioni è svolta in base alle linee guida di Arpat e arriva a calcolare un rateo emissivo relativamente elevato (c.c. 1400 g/h). In base a tale valutazione si rendono necessarie misure di mitigazione fra le quali la ditta propone di inumidire la viabilità interna. Come indicazione tecnica si rileva che in base alla tabella 9 del PRQA può essere sufficiente utilizzare circa 0,2 l/m² una volta al giorno, ovviamente in assenza di piogge. In ogni caso si raccomanda di evitare la formazione di pozze nella viabilità e nei piazzali.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

La documentazione non chiarisce del tutto le modalità di gestione delle AMD.


In particolare si rileva che

- la vasca impermeabile di calma si trova, nel flusso delle AMD, prima della vasca di prima pioggia. Nella relazione si indica che ciò è per prevenire un veloce riempimento delle vasche successive. Non sono però indicate le modalità di gestione di questa vasca che verosimilmente si riempirà di materiali fini rapidamente. Non sono indicate in planimetria le tubazioni;
- non è presente una planimetria con la suddivisione delle aree delle quali non si riporta una superficie (si indica semplicemente che il volume delle AMPP è 4mc). È presente una tabella che riporta le superfici ma non i volumi derivanti dalle singole porzioni della cava;
- non è chiaro cosa si intenda per "*Il rapporto tra capacità delle vasche e volumi di AMPP in arrivo è superiore a 2 e quindi è possibile omettere le verifiche alla sedimentazione delle vasche*";
- non sono indicate le misure per impedire alle acque esterne di ruscellare all'interno della cava.

In ogni caso, deve essere dimostrata l'impermeabilizzazione della vasca di calma e devono essere fornite indicazioni sulla sua gestione (periodicità di svuotamento ecc ecc);

Dovrà essere comunque previsto di impedire alle acque provenienti da monte di scorrere all'interno del sito contribuendo a riempire le vasche di gestione delle AMD.

Si richiede che venga specificato il significato dei tratti in colore rosso che sembrano indicare una fuoriuscita dalle vasche V1+V2 e V3+V4 (vedi estratti da Tav. AMD2 – fase intermedia).



Prima dell'inizio delle lavorazioni, dovrà essere pertanto inviata all'Autorità Competente e a questo Dipartimento una nota tecnica che chiarisca quanto esposto.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE esaminato non è conforme al DLgs 117/08.

Si rileva peraltro che sono presenti alcune discrepanze:

- il volume dei materiali risulta di 15540 mc a pag 4 e di 8500 a pag. 6;
- nella descrizione dei tagli, il cui materiale di risulta non è riferibile alla tipologia dei "rifiuti di estrazione", non sono chiaramente distinti le modalità dei tagli (catena o filo) e modalità di raccolta di materiali fini.
- non sono valutati in maniera esauriente gli aspetti legati nello specifico al comma 8 dell'art. 13 del PRC e alla stima della resa del giacimento secondo quanto previsto più in generale dallo stesso art. 13 del PRC e dal successivo.

Si rimanda pertanto alla valutazione dell'Amministrazione Comunale se richiedere eventuali approfondimenti in merito.

2.5. Monitoraggio

Viene descritta l'operazione di tracciamento con spore indicando la piovosità rilevata nei "giorni precedenti" il campionamento senza indicare il pluviometro e cosa intende per "giorni precedenti".

Si fa presente inoltre che il monitoraggio proposto non consiste in realtà un monitoraggio ma un semplice tracciamento. Il monitoraggio in realtà è un complesso processo che comprende osservazione, misurazione e raccolta di dati relativi ad un determinato ambiente per rilevarne i cambiamenti. L'obiettivo è di verificare l'effettivo impatto di un'opera in costruzione o di una attività produttiva e garantire la corretta gestione di eventuali problematiche in relazione all'ambiente che possono manifestarsi durante le varie fasi di costruzione. L'Agenzia Europea lo definisce come *"la misurazione, valutazione e determinazione di parametri ambientali e/o di livelli di inquinamento, periodiche e/o continuate allo scopo di prevenire effetti negativi e dannosi verso l'ambiente"*.

Questo Dipartimento ha già in diverse occasioni evidenziato che il tracciamento con spore non è considerabile attendibile per lunghe distanze e in presenza di circuiti idrogeologici complessi e molto sviluppati con portate elevate. In tali condizioni un esito positivo indica certamente che c'è un contatto idraulico, ma un esito negativo non implica necessariamente che questo non ci sia. Si resta pertanto in attesa di eventuali aggiornamenti relativi a nuove campagne di tracciamento.

Come già comunicato in più occasioni, Arpat ha in corso un monitoraggio in continuo su diversi corsi d'acqua e sorgenti del comprensorio apuano i cui dati sono consultabili via internet senza necessità di autenticazioni e/o registrazioni dal sito <http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=APUANE>. Una delle sezioni del sito mostra un confronto fra i dati rilevati e quelli attesi in base ad analisi statistiche utili a rilevare eventuali episodi di variazioni dei parametri non correlabili a normali eventi meteorici.

Relativamente al monitoraggio della componente acque superficiali, rilevando che le valutazioni della ditta sono riferite sostanzialmente alle acque classificabili come AMD, non ci sono osservazioni particolari rispetto a quanto proposto.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie e con riferimento a quanto già comunicato con nota prot. n. 0065772 del 30/08/2021, la documentazione esaminata **non fornisce elementi utili all'espressione di un contributo istruttorio favorevole**.

Si invita pertanto la ditta ad inviare entro 10gg dalla CdS un nuovo Piano di Gestione delle AMD che tenga conto di quanto riportato al punto 2.3 e nella precedente nota prot. 65772 del 30/08/2021, un nuovo PGRE che tenga conto di quanto riportato al punto 2.4.

Distinti saluti.

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluenza

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Allegati nota prot.

Risposta al foglio prot. del (reg. prot. RT del n. AOOGR/)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis

Cava Colubraia Formignacola Società: Ditta Onymar Quarries Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna per il giorno 12.11.2021 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Minerie e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/423432 del 02/11/2021 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;

- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Colubraia Formignacola Società esercente Onymar Quarries SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 12/11/2021.

TRASMISSIONE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA POSIZIONE UNICA REGIONALE, ART. 26 TER, LR 40/2009.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS

Al Settore Mineriere e Autorizzazioni in
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza del 12/11/2021, prot. n. AOOGRT/423432 del 02/11/2021, si trasmette il contributo relativo alle materie di propria competenza, ai fini della formazione della posizione unica regionale.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Dato atto che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali



scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 12/08/2021 nel quale si comunicava *"...di non avere, ad oggi, gli elementi di valutazione tecnica a disposizione per poter esprimere in maniera definitiva la propria posizione che, nel caso in questione, si sostanzia nel rilascio delle autorizzazioni di propria competenza nell'ambito del procedimento PAUR..."*

e che si riteneva necessario *"...che codesto Settore, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, da parte dell'autorità competente, rappresenti l'impossibilità ad esprimere nell'ambito della seduta della conferenza prevista, una posizione definitiva della Regione Toscana, in relazione alla necessità di acquisire preliminarmente il contributo tecnico che Arpat è tenuto a predisporre, anche per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore.*

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del suddetto contributo e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza di cui all'art. 27 bis c.7."

Preso atto del parere di ARPAT, prot. n. AOOGR/339054 del 30/08/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi "dell'art. 26 ter, tenutasi in data 12/08/2021, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE con il quale per le emissioni non convogliate si riportava che *"...Non viene prodotto un calcolo ma si dice solo che alcune fasi non sono presenti o lo sono in misura non rilevante. In particolare si dice che non ci sono cumuli ma nei documenti relativi alla gestione dei materiali detritici (derivati dei materiali da taglio), si indica la presenza di aree di accumulo di tali materiali.*

Nella relazione non viene preso in considerazione l'apporto del transito dei mezzi sulle strade bianche come invece prevederebbero le linee guida elaborate da questa Agenzia. Si ritiene pertanto necessario che venga valutata quantitativamente l'apporto del transito sulle strade bianche, che ne costituisce peraltro la frazione maggiore, prevedendo anche, poiché nell'area (e lungo il percorso di accesso) sono presenti anche altre attività estrattive, quale tratto deve essere eventualmente bagnato." Inoltre nelle conclusioni ARPAT richiede, tra le integrazioni, anche *"...un'analisi previsionale emissioni delle polveri conforme alle linee guida elaborate da questa Agenzia;*

Viste le integrazioni fornite dalla Società nel mese di ottobre consultabili nel sito istituzionale del Parco, nelle quali relativamente alle emissioni diffuse viene prodotta la relazione *"Valutazione previsionale di impatto atmosferico valutazione delle emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti Linee guida allegato A PRQA D.C.R. n. 72 del 18.07.2018"*, nella quale a fronte di una stima delle sorgenti di emissioni di polveri si riporta che *"...Il confronto tra le emissioni previste nel piano di coltivazione della Cava Colubraia Formignacola ed i limiti normativi per un recettore ad una distanza minima >150.0m dal sito permette di verificare che le emissioni prodotte dalle attività risultano compatibili già con un abbattimento del 60%. Nel caso specifico, come precedentemente evidenziato, le stesse condizioni meteo-climatiche ed ambientali permettono agevolmente di raggiungere nel periodo di attività del sito estrattivo, un abbattimento sempre superiore al 90% ovvero anche superiori all'abbattimento necessario e comunque all'interno dell'intervallo suggerito nelle Linee Guida ARPAT (50-90%). Nonostante la normativa consenta comunque il superamento dei limiti di emissioni 35 volte all'anno, anche considerando una variabilità statistica delle condizioni meteo climatiche, si ritiene che anche nei mesi più siccitosi (giugno-agosto) le condizioni emissive rimangono ampiamente al di sotto delle soglie critiche e pertanto non risultano necessari ulteriori interventi rispetto a quelli già adottati e precedentemente elencati."*



Dato atto che successivamente alla presentazione della documentazione integrativa, il Dipartimento Arpat non ha trasmesso le valutazioni tecnico-scientifiche necessarie per poter esprimere in maniera definitiva la posizione di questo Settore che, nel caso in questione, si sostanzia nell'espressione degli assensi al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza;

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;

Con la presente si ritiene ad oggi di non avere gli elementi per poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali.

Pertanto si ritiene necessario che codesto Settore, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore, in relazione alla necessità di acquisire preliminarmente il contributo tecnico che Arpat è tenuto a predisporre, anche per gli aspetti di propria competenza.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del suddetto contributo e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza, art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Migliorini



Alla c.a. Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di
Geotermia e Bonifiche (RUR cave)

OGGETTO: Comune di Vagli di Sotto (LU) – Procedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, relativo al progetto di coltivazione della Cava Colubraia Formignacola; proponente Ditta Onymar Quarries Srl. Comunicazioni.

Con nota prot. 0016985 del 02.11.2021 il Settore Miniere quale struttura preposta a svolgere le funzioni di RUR in merito ai procedimenti di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” ha comunicato l'indizione per il 12.11.2021 di una videoconferenza in relazione al procedimento in oggetto in svolgimento presso il Parco.

Dagli elementi contenuti negli elaborati messi a disposizione del Settore scrivente, emerge quanto segue:

- l'Ente Parco ha indetto una CdS per il giorno 19.11.2021;
- la cava “Colubraia Formignacola” è ubicata nel Comune di Vagli di Sotto ed è posta in area contigua del Parco delle Alpi Apuane;
- il progetto di escavazione si sviluppa in un arco di 10 anni, suddiviso in 2 fasi ciascuna di 5 anni e prevede un'escavazione totale di 72.500 mc di materiale;
- con sentenza del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, è stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico dei naturali del Comune di Vagli di Sotto di alcuni immobili meglio individuati in sentenza;
- il Comune di Vagli di Sotto, in data 12.07.2019, proponeva appello avverso la sopracitata sentenza n. 32/2019;
- la Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici, ha emesso la sentenza n.6132/2021, rigettando l'appello proposto dal Comune di Vagli di Sotto avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019 depositata in data 11.6.2019;
- con nota del 12.10.2021 (prot. 394796), pervenuta anche al Settore VIA scrivente, il Club Alpino Italiano Regione Toscana e l'associazione Apuane Libere, hanno segnalato che alcuni siti estrattivi, tra i quali figura la cava Columbraia - Formignacola, *parrebbero* insistere in aree che l'autorità giudiziaria con la sentenza n.6132/2021, ha giudicato di pertinenza A.S.B.U.C. locale, con conseguente divieto di escavazione e sfruttamento commerciale al di fuori dei limiti consentiti dallo statuto dell'A.S.B.U.C. di Vagli.

Con riferimento a quanto sopra e visti:

- la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed il titolo III della l.r. 10/2010, ed in particolare gli artt.45 e seguenti;
- la l.r. 35/2015;
- la nota del Settore scrivente n.0431656 del 20/11/2019, in merito alle procedure di VIA relative alle attività estrattive di cava;

dato atto che, nell'ambito del territorio del Parco delle Alpi Apuane e della relativa area contigua, restano nella competenza della Regione Toscana le procedure in materia di VIA relative alle attività di cava che prevedono l'estrazione di oltre 30.000 m3/anno di materiale, in applicazione del titolo III della l.r. 10/2010;



Tanto premesso, si conferma quindi che il progetto di cava in oggetto rientra nelle competenze in materia di VIA dell'Ente Parco; nell'ambito dell'istruttoria si ritiene opportuno raccomandare all'Ente Parco di tenere conto di quanto sopra riportato in materia di usi civici e di coinvolgere nel procedimento amministrativo la competente ASBUC.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Arch. Paola Magrini

tel. 0554382707 - email: paola.magrini@regione.toscana.it ;

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 5053 - email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

A disposizione per chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG/PM/MFC



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 02/11/2021 numero 0423432

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Colubraia Formignacola Società: Ditta Onymar Quarries Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 12.11.2021 alle ore 11:00 stanza virtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it> RIF.219

Regione Toscana
Settore Miniere
RUR Ing. Alessandro Fignani
alessandro.fignani@regione.toscana.i

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata la documentazione scaricata tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il professionista non dichiara il tipo di provenienza delle acque di lavorazione.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, il progetto in argomento prevede, tra le altre, un'area di escavazione in galleria la cui realizzazione è subordinata alla realizzazione di altri interventi di varia natura che interessano un'area del demanio idrico corrispondente al tracciato del corso d'acqua individuato nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012 con l'identificativo TN21028. Più in particolare, dagli elaborati tecnici, si evince che l'area prospiciente la galleria di escavazione subirà delle trasformazioni morfologiche (escavazioni, modellamento del terreno, nuova inalveazione del corso d'acqua, realizzazione di una vasca di calma, ecc), che non trovano giustificazione idraulica alla loro realizzazione e pertanto vietate dalla L.R.41/2018, art. 3 comma 1. Si rappresenta inoltre che, ai sensi della L.37/1994 e del Reg.60/R/2016, l'occupazione delle aree del Demanio idrico, per loro natura temporanee ed onerose, comprese l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale sono vincolate alla richiesta e al rilascio di una concessione idraulica, valutata la compatibilità idraulica e subordinatamente al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

In considerazione di quanto sopra esposto, si rappresenta che il progetto esaminato non presenta le caratteristiche per poter rilasciare le concessioni all'occupazione del demanio idrico e l'autorizzazione idraulica alle opere previste.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML-FS-LD/dp

Pagina 1 di 1



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/423429 del 02/11/2021

Risposta al foglio n. AOOGRT/423432 del 02/11/2021

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattive:

- Cava Cattani Lisciata, nel comune di Fivizzano (MS), per il giorno 12/11/2021;
- Cava Colubraia Formignacola, nel comune di vagli di Sotto (LU), per il giorno 12/11/2021.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia

Settore miniere e autorizzazioni in materia di
geotermia e bonifiche

Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

PFC/SAP